

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3798**PROPOSTA DI LEGGE**d'iniziativa del **Deputato SANTI***Presentata il 2 dicembre 1982*

**Norme per la differenziazione della misura degli assegni familiari, o assegni equipollenti, in riferimento alla composizione del reddito del nucleo familiare**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In ordine al problema della perequazione dei redditi del nucleo familiare si può rilevare che, se tasse e contingenza penalizzano le famiglie con un solo lavoratore, vale anche evidentemente la seguente affermazione: tasse, e soprattutto contingenza, privilegiano quei nuclei familiari nei quali entrambi i coniugi lavorano.

Di qui l'esigenza, avvertita da più parti, di attenuare, almeno parzialmente, il *gap* sperequativo che caratterizza i redditi della famiglia considerata quale nucleo.

Ora, però, c'è da chiedersi se non si sia già perduta una grossa occasione nell'intento di perseguire gli obiettivi perequativi di cui al problema posto, ovvero se non si sia sbagliato nel raddoppiare, nel 1980, la misura degli assegni familiari

a favore di tutti indistintamente gli aventi titolo all'attribuzione degli assegni per il coniuge e per i figli, e ciò perché, così facendo, si sono raddoppiati gli assegni anche per quei nuclei familiari nei quali, ad esempio, entrambi i coniugi percepiscono gli aumenti della contingenza e beneficiano, inoltre, dopo l'abolizione del « cumulo », di un trattamento fiscale privilegiato rispetto a quello riservato al nucleo con un solo percettore di reddito.

Da ciò discende che si sarebbe certamente raggiunta una migliore perequazione se si fossero esclusi dal raddoppio detti nuclei favoriti, lasciando ferme per questi ultimi le misure degli assegni vigenti al 30 giugno 1980. E tale esclusione si sarebbe potuta attuare in modo molto semplice: sarebbe stato sufficiente « collegare »

il raddoppio con il tipo di detrazioni soggettive dall'imposta attribuite agli aventi titolo alla percezione degli assegni, accordando il raddoppio delle quote per il coniuge e per i figli a carico soltanto, rispettivamente, nel caso di ricorrenza della condizione di godimento della detrazione dall'imposta per il coniuge, e della detrazione dall'imposta per i figli qualora spettante per questi ultimi in misura tecnicamente doppia, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In tale modo gli appartenenti ai cosiddetti nuclei favoriti sarebbero rimasti automaticamente esclusi dal beneficio del raddoppio.

Anche l'applicazione pratica sarebbe stata semplicissima perché, come si sa, i datori di lavoro e gli enti erogatori di pensioni sono già in possesso di tutti i dati relativi all'attribuzione delle detrazioni dall'imposta di cui sopra e perciò essi sarebbero stati in grado di raddoppiare automaticamente gli assegni soltanto agli aventi titolo, senza presentazione da parte degli interessati né di alcuna ulteriore domanda, né di alcuna dichiarazione relativa ai redditi posseduti dal nucleo familiare.

Inoltre, come si vede dalla tabella che qui si allega, è di tutta evidenza come una famiglia media (marito, moglie e 2 figli), con i due coniugi entrambi lavoratori, non sarebbe rimasta per nulla danneggiata, rispetto al nucleo fruente del raddoppio, se gli assegni familiari fossero rimasti fermi nell'importo previsto al 30 giugno 1980, in quanto essa avrebbe immediatamente recuperato (e subito, fin dal 1° novembre 1980, essa ha già più che recuperato), per effetto del solo aumento (doppio) della contingenza, il mancato raddoppio degli assegni.

Aggiornando poi i dati della tabella fino al recente ultimo aumento trimestrale della contingenza del 1° novembre 1982, salta subito all'occhio come la « forbice », indicante la differenza dei redditi globali dei due nuclei familiari posti a confronto, sia andata progressivamente e fortemente accentuandosi.

Ancora, a sostegno del principio della differenziazione della misura degli assegni familiari con riferimento al reddito del

nucleo familiare, possono valere le seguenti ulteriori osservazioni.

Gli assegni familiari non sono retribuzione, ma possono essere definiti tecnicamente, dal punto di vista della scienza economica, come « sussidi » (in senso lato) corrisposti alle famiglie dei lavoratori dipendenti (e assimilati) dallo Stato. Infatti, come si sa, anche quando sono materialmente inseriti in busta-paga, il datore di lavoro non ne sopporta l'onere in quanto egli li sottrae dall'importo dei contributi sociali obbligatori.

Quindi, dalla suddetta definizione tecnica di « sussidi », discende che:

1) giustamente, come tutti i tipi di sussidio corrisposti da un ente pubblico, essi non sono tassati (come si ricorderà, tempo addietro è stata annullata la loro errata tassazione, originariamente prevista in sede di riforma tributaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597);

2) si può ritenere equo e doveroso perequare il loro importo, in quanto « sussidi » (sempre in senso tecnico) corrisposti alla famiglia, facendo riferimento appunto al reddito della famiglia stessa; inoltre, se le parole hanno un significato, nello stesso aggettivo familiari è peraltro manifesto il diretto riferimento alla famiglia come nucleo;

3) è certamente necessario e « più » costituzionale (articoli 30 e 31 della Costituzione) operare in tale modo perequativo, se ci si vuole muovere nel senso di una migliore politica dei redditi familiari;

4) si può ritenere essere stato un grosso errore operativo aver raddoppiato un « sussidio » a chi non ne aveva e non ne ha bisogno perché può già contare sul doppio aumento della contingenza.

Si coglie l'occasione per rilevare che, se nel 1980 si fosse operato nel senso perequativo innanzi indicato (e il proponente aveva sollevato subito il problema presentando in data 9 settembre 1980 l'interrogazione a risposta scritta n. 4-04662), si sarebbe avuta una minore spesa di cir-

ca 1.100 miliardi annui. E tutti sappiamo come, proprio in questa congiuntura, si sarebbero potuti utilizzare meglio 1.100 miliardi ogni anno!

Ora, pur nel silenzio del Governo, il quale non ha dato riscontro alla citata interrogazione, ma peraltro confortato dalle conclusioni alle quali è pervenuta recentemente la Commissione Gorrieri in ordine allo stesso problema della perequazione dei redditi del nucleo familiare, nella considerazione inoltre che l'attuazione pratica delle suddette conclusioni sembra richiedere tempi lunghi e forse presenterebbe non poche difficoltà di ordine tecnico in quanto sarebbe necessario reperire, e poi continuamente aggiornare, i dati relativi alla determinazione del reddito globale del nucleo familiare, si può ritenere essere opportuno, onde perseguire fin d'ora già una buona perequazione, avanzare la presente proposta di legge la quale peraltro avrebbe il grossissimo vantaggio di

consentire la differenziazione automatica della misura degli assegni familiari, con riferimento alla composizione del reddito del nucleo familiare, senza presentare alcuna difficoltà pratica né da parte degli uffici liquidatori degli assegni né da parte dei beneficiari perché i primi hanno già tutti i dati necessari e sufficienti per detta liquidazione, e non sarebbero pertanto costretti a reperire ulteriori informazioni con evidente aggravio e costo burocratico, e i secondi non dovrebbero minimamente produrre né ulteriori domande, né ulteriori dichiarazioni evitando così i connessi disagi sempre di ordine burocratico.

Pertanto si propone di elevare l'attuale misura degli assegni per i nuclei mono-reddito e mono-contingenza, ad esempio, da lire 19.760 a lire 24.000 mensili per ogni familiare a carico, abbassando per contro l'importo da lire 19.760 a lire 14.000 per le famiglie bi-reddito e bi-contingenza.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## TABELLA ALLEGATA

Reddito mensile netto del nucleo familiare (marito, moglie e due figli)				
	Posizione al	Un solo lavoratore	Coniugi lavoratori doppio aumento di contingenza	Differenza
	30- 6-1980	600.000	1.100.000	500.000
50 per cento assegni fami- liari . . . . .	1- 7-1980	615.000	1.100.000	485.000
Aumento contingenza suppo- sto pari a lire 18.000 medie	1- 8-1980	633.000	1.136.000	503.000
Rimanenze 50 per cento as- segni familiari . . . . .	1-10-1980	648.000	1.136.000	488.000
Aumento contingenza . . .	1-11-1980	666.000	1.172.000	506.000
Aumento contingenza . . .	1- 2-1981	684.000	1.208.000	524.000
Aumento contingenza . . .	1- 5-1981	702.000	1.244.000	542.000
Aumento contingenza . . .	1- 8-1981	720.000	1.280.000	560.000
Aumento contingenza . . .	1-11-1981	738.000	1.316.000	578.000
Aumento contingenza . . .	1- 2-1982	756.000	1.352.000	596.000
Aumento contingenza . . .	1- 5-1982	774.000	1.388.000	614.000
Aumento contingenza . . .	1- 8-1982	792.000	1.424.000	632.000
Aumento contingenza . . .	1-11-1982	810.000	1.460.000	650.000

Colonna senza raddoppio  
assegni familiari, suppo-  
sti fermi nell'importo in  
vigore al 30 giugno 1980

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal 1° gennaio 1983, gli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia, o assegni equipollenti, per il coniuge e per ciascun figlio a carico, sono corrisposti nella misura di lire 24.000 mensili, a condizione che gli aventi titolo all'attribuzione di detti assegni e di dette quote godano, rispettivamente, per il coniuge o in mancanza del coniuge per il primo figlio a carico, e per i figli a carico, della detrazione dall'imposta per il coniuge a carico e della detrazione dall'imposta per i figli a carico in misura doppia, ai sensi del secondo comma, n. 2) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Se non ricorre la condizione di cui al precedente comma, la suddetta misura, sempre con effetto dal 1° gennaio 1983, è ridotta a lire 14.000 mensili.